

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.A.C.C.

TRA

[REDACTED] con l'avv.to Vincenzo la Cava, elettivamente domiciliata in Roma, via
Cesare Battisti, n. 108

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, con il funzionario delegato, elettivamente domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

FATTO E DIRITTO

1. [REDACTED] ha depositato -in data 30.1.2020- distinti ricorsi (iscritti a ruolo in data
31.1.2020), con i quali ha formulato le seguenti conclusioni:

a) "1) Disapplicare, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 c.c. e 40 c. 1 ultimo cpv del D.lgs 165/01,
le note comuni allegate al C.C.N.I. per la mobilità docenti a.s. 019/020, nella parte in cui si
dispone che "il servizio prestato nella scuola paritaria non è valutabile", perché posti in violazione
della legge nazionale n. 62 del 2000 e quella comunitaria per i motivi di cui infra con contestuale
affermazione, anche in via analogica, del diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della
mobilità 2019/020 e seguenti, per il servizio prestato presso gli istituti paritari e per gli anni
scolastici (2) di cui infra, (2007/2008 e 2008/2009) del punteggio complessivo di punti 30 oltre 6
per il ricongiungimento;

2) Conseguentemente, in considerazione dell'attribuzione del relativo punteggio, disporre la
sospensione e /o nullità della efficacia del bollettino/elenco dei trasferimenti 2019/020 della
Scuola primaria, nonché della notifica di assegnazione della sede in favore della ricorrente (mail)
e conseguentemente accertare la illegittimità delle operazioni di mobilità 2019/020 ed ordinare
alle amministrazioni resistenti l'assegnazione della sede di servizio spettante alla ricorrente in
base al corretto e maggior punteggio di mobilità, in base all'ordine di preferenza espresso e
conseguentemente dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, nelle periodiche
graduatorie per la mobilità del personale docente, del servizio d'insegnamento svolto in istituto
scolastico paritario negli anni di cui infra nella stessa misura di quello prestato nella scuola
statale, anche in sovrannumero, nonché ai fini della ricostruzione della carriera con conseguente
corretta collocazione stipendiale;

3. Ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione della ricorrente presso la sede
Distretto 018 della provincia di Catania, anche in sovrannumero, ovvero in via ulteriormente
gradata ad una delle sedi ricadenti nel Comune/Provincia di Catania secondo l'ordine indicato e
in considerazione del punteggio di titolarità e comunque adottare ogni provvedimento utile in tal
senso anche mediante la revoca dei trasferimenti adottati illegittimamente in favore dei
controinteressati meglio indicati in premessa.";

b) "1. Accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria del
29.7.016 dell'ambito territoriale di Catania, Sicilia ambito 0010,009 e seguenti secondo il criterio
di vicinorietà) del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento alla ricorrente
presso la scuola/ambito richiesto;

Dichiara il diritto di [REDACTED] ad essere trasferita in Sicilia, ambito territoriale 009 della
Provincia di Catania;
respinge ogni altra istanza;
condanna parte convenuta resistente [REDACTED]

Roma, 16 febbraio 2021

Il Giudice designato
Dott. Ida Cristina Pangia